



*Il Ministro*  
*dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**Atto di indirizzo**

**Oggetto: Individuazione di criteri per l'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali.**

Le principali associazioni di categoria dei gestori di stazioni di servizio, hanno segnalato le gravi difficoltà in cui si trovano gli operatori economici del settore che operano negli impianti autostradali, a seguito del perdurare della crisi economica che ha prodotto un calo dei volumi di traffico sulla rete autostradale e un calo dei consumi.

Come noto, i servizi di distribuzione carbolubrificanti e le attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali costituiscono oggetto di concessione da parte del gestore della rete, da affidare previa procedura di valutazione comparativa; l'affidatario del servizio assume il diritto di gestire l'area di servizio e corrisponde una royalty al gestore della rete.

L'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, individua i principi secondo i quali sono affidati i servizi di distribuzione carbolubrificanti e le attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali. In particolare è previsto che sia preventivamente verificata la sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, che siano valutate le offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi; è inoltre previsto che le procedure di selezione debbano assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte e che la prestazione del servizio avvenga secondo modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil.

Con l'articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, novellato dall'articolo 36 del decreto-legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, è stata prevista, al fine di realizzare una compiuta liberalizzazione e un'efficiente regolazione del settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture, l'istituzione dell'Autorità di regolazione del settore dei trasporti, con specifiche competenze anche nel settore autostradale, con particolare riferimento ai sistemi tariffari, alla definizione degli schemi di concessione e dei bandi relativi alle gare cui sono



tenuti i concessionari autostradali, alla definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali.

L'operatività della predetta Autorità è subordinata alla nomina dei componenti dell'Autorità, ancora in corso di definizione.

Le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolte attraverso la "Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali", istituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 341 del 1° ottobre 2012, a seguito del trasferimento delle attività di vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in concessione e di controllo della gestione delle autostrade, già in capo ad Anas, ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, e dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2012.

Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, si ravvisa l'opportunità, di individuare - nel rispetto del principio di concorrenza a tutela degli operatori e degli utenti - opportuni criteri da seguire per l'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, volti a superare o comunque a rendere meno gravose le difficoltà segnalate dagli operatori economici del settore.

Al riguardo, gli schemi delle procedure di aggiudicazione dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero di Infrastrutture e Trasporti – Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali.

Premesso quanto sopra e visto quanto espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 21 marzo 2013, nell'ambito delle procedure di selezione dei gestori dei servizi oil e dei servizi non-oil, al fine di favorire un rapporto contrattuale equilibrato ed un servizio efficiente nei confronti degli utenti, si segnalano i criteri contrattuali, ritenuti maggiormente adeguati per la gestione dei rapporti che dovranno essere posti a base delle selezioni.

- a) Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e dagli atti convenzionali stipulati tra il Concedente e le società Concessionarie, la componente tecnico – qualitativa, nell'ambito degli affidamenti concorsuali, dovrà avere un peso maggiore rispetto a quella economica. Detta componente, tecnico – qualitativa, dovrà prevedere anche elementi relativi a:



- migliorie riconducibili ai servizi alla persona (con particolare attenzione alle famiglie e ai turisti);
  - utilizzo carburanti alternativi (energia elettrica – metano);
  - piano adeguato di manutenzione e gestione dei servizi. Nel caso in cui la Concessionaria autostradale provveda direttamente a tale attività, relativamente alle parti comuni, dovrà prevederla in sede di gara, esplicitando il relativo corrispettivo, determinato tenendo conto dei prezzi di mercato;
  - ristrutturazione dei piazzali e dei fabbricati interni ed esterni, con riferimento alla classe energetica (risparmio energetico);
  - migliorie riconducibili alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
- b) Il canone di sub-concessione dovrà essere costituito da una componente fissa ed una componente variabile.
- La componente variabile dovrà essere individuata in percentuale decrescente rispetto alle quantità vendute per i servizi “oil” e fatturato per i servizi “non oil”. Tale condizione costituisce un elemento incentivante per il gestore e per la qualità del servizio.
- La componente fissa dovrà essere, nella sua interezza, indicizzata in modo simmetrico ai parametri di seguito indicati: (i) al 100% della variazione dei volumi di traffico registrati nell’anno sulla tratta rispetto a quelli posti a base di gara; (ii) al 30% dell’eventuale differenza tra la variazione percentuale registrata nell’anno per l’erogato sull’intera rete autostradale nazionale, nel caso dei servizi “oil”, e la variazione dei volumi di traffico sulla medesima rete nazionale, ovvero, per i servizi “non oil”, al 30% dell’eventuale differenza tra la variazione percentuale registrata nell’anno per il fatturato dell’attività “non oil” sull’intera rete autostradale nazionale e la variazione dei volumi di traffico sulla medesima rete nazionale.
- c) Per le aree di servizio che erogano volumi di carburante previsti inferiori a 3 Mln di litri annui si potrà prevedere l’affidamento in gestione integrata dell’intera area, con unica gara, includendo i servizi oil e non oil (ristorazione) e, per quanto attiene il servizio oil, lo stesso potrà essere previsto mediante introduzione del pagamento automatico (modello self service pre – payment) anche per l’intera giornata e la possibile chiusura notturna del ristoro. Al fine di assicurare



l'assistenza in caso di imprevisti o anomalie dovrà essere garantita l'assistenza in loco con il presidio dell'area. Detta formula, oltre ad avere un erogato inferiore a 3 Mln di litri, dovrà essere adottata in base ad una oggettiva valutazione del Concessionario, i cui risultati non rendano attuabile una gestione separata.

- d) Per le aree di servizio con erogazione di carburante prevista compresa tra i 3 mln e i 5 mln di litri annui, potrà essere prevista l'apertura notturna mediante introduzione del servizio di pagamento automatico (modello self service pre – payment). Al fine di garantire l'assistenza in loco in caso di imprevisti o di anomalie dovrà comunque essere assicurato il presidio dell'area con assistenza in loco. Possono comunque essere previsti accordi tra oil e non-oil per chiusura notturna con presidio.

Detta formula, oltre ad avere un erogato compreso tra i 3 Mln di litri e i 5 Mln di litri, dovrà essere adottata in base ad una oggettiva valutazione del Concessionario, i cui risultati non rendano attuabile una gestione separata.

- e) Per le aree nelle quali il gestore oil preveda la vendita di prodotti c.d. sottopensilina, servizi previsti dalla legge 27/2012, dovranno essere dettagliatamente specificate nel bando di gara le categorie merceologiche da includere. Al fine di consentire una ottimale gestione dell'area, è rimessa alla potestà programmatoria del concessionario autostradale la facoltà, in sede di bando del servizio oil, di escludere l'esercizio di tale attività di ristorazione e l'offerta di alimenti e bevande non in modalità self service e di definire l'area totale destinata a servizi accessori e collaterali, onde garantire una adeguata offerta di articoli ad uso degli autoveicoli. Ogni altro onere di servizio, quali gli orari di apertura, la disponibilità di servizi igienici, deve essere regolamentato assicurando parità tra gli operatori nella stessa area.

Sempre per dette attività il canone di subconcessione dovrà avere quote analoghe a quelle previste per le attività di ristorazione.

- f) Per le aree di ristorazione dotate di market potranno essere imposti al gestore degli spazi per la commercializzazione di prodotti locali o tipici.
- g) Nell'individuazione degli anni di sub-concessione da porre a base di selezione, si dovrà tener conto degli investimenti che dovranno essere eseguiti all'interno dell'area da parte del sub-concessionario, affinché sia mantenuto un equilibrio economico-finanziario, tenendo conto del traffico registrato nel "tronco". Per



“tronco” si intende la tratta autostradale non superiore ad 80 km (mediamente 40 Km prima e 40 Km dopo l’area di servizio) e compresa tra due svincoli quali capisaldi del tronco stesso.

Roma, 29 MAR, 2013

  
IL MINISTRO  
Corrado Passera

no